



Torino, lì 30 ottobre 2023

Circolare n. 16/2023

*OGGETTO: Comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese -
Modalità e termini*

1 PREMESSA

Il 9.10.2023 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) del 29.9.2023 che attesta l'operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust* (sezione speciale).

Termini per la comunicazione

Ai sensi dell'art. 3 co. 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l'operatività del sistema.

Il termine, quindi, scadrebbe l'8.12.2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguito da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11.12.2023. Ciò in base all'art. 3 co. 2 del DPR 558/99, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Sanzioni



L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c., ovvero da 103,00 a 1.032,00 euro (art. 21 co. 1 e co. 3 del DLgs. 231/2007).

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

2 DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il DM 11.3.2022 n. 55 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative);
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del DPR 361/2000).

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

Inoltre, è istituita una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di *trust* e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

Esclusioni



Come ricordato nel Manuale Unioncamere, l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

3 INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007, titolare effettivo è *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”*.

3.1 Imprese dotate di personalità giuridica

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Ai sensi del successivo co. 3 del medesimo articolo, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;



- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In via residuale, secondo il co. 5, qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

3.2 Persone giuridiche private

Con riguardo alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, l'art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007 stabilisce che, come titolari effettivi, sono cumulativamente individuati:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

4 COMUNICAZIONE DEI DATI

4.1 Primo popolamento del registro

L'avvio operativo del registro avviene mediante una fase di "primo popolamento" con le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

- le imprese persone giuridiche già costituite (cioè già iscritte nel Registro delle imprese) al 9.10.2023;
- le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell'apposito registro) al 9.10.2023;



- i *trust* e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9.10.2023.

Come accennato, la scadenza da rispettare è, in questo caso, il 60° giorno successivo alla data indicata: l'adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11.12.2023.

4.2 Soggetti neocostituiti

La comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023. In questo caso le scadenze da rispettare sono le seguenti:

- per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nello stesso;
- per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
- per i *trust* e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.

4.3 Comunicazione di successive variazioni

L'art. 3 co. 3 del DM 55/2022 stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate e, a tal fine, i soggetti obbligati comunicano eventuali variazioni delle stesse "*entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione*". Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DM 55/2022, il Registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni.



La variazione da comunicare può riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo, sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (quali l'indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale o il requisito in base al quale è stato indicato come titolare effettivo).

Deve essere tenuto presente, inoltre, il regime pubblicitario dell'atto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo. Se gli effetti modificativi intervengono solo in seguito alla pubblicità dell'atto (c.d. "pubblicità costitutiva" o "parzialmente costitutiva") appare corretto tenere conto di tale aspetto nel calcolo della decorrenza del termine sopra ricordato.

4.3 Comunicazione annuale

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. A stabilirlo è l'art. 3 co. 3 del DM 55/2022, secondo cui *"gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio"*.

Pertanto, i destinatari dell'obbligo di comunicazione devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata. L'adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

4.4 Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione e invio da parte di terzi

Come già accennato, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:



- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- dal fiduciario, in caso di *trust* o di istituti giuridici affini.

L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE, con successivo invio al Registro delle imprese mediante Comunicazione unica.

Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva.

Invio telematico da parte di un terzo

In caso di invio telematico del modello da parte di un terzo, quest'ultimo dovrà aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella c.d. "distinta di accompagnamento" ai fini della domiciliazione.

4.5 Ufficio del registro delle imprese competente e diritti di segreteria

Si evidenzia come in caso di comunicazione/variazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva l'ufficio competente sia quello della Camera di commercio titolare del dato, ossia ove l'impresa e la persona giuridica privata hanno la propria sede legale.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo;



- è dovuto il diritto di segreteria (come stabilito dal DM 20.4.2023), pari a 30,00 euro; si ricorda che il pagamento del diritto di segreteria è condizione di ricevibilità della pratica.

4.6 Presenza del controinteressato all'accesso ai dati

L'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva è riconosciuto al pubblico, a richiesta e senza limitazioni dal punto di vista della legittimazione soggettiva del richiedente, salvo il caso in cui (*ex art. 4 co. 1 lett. e*) del DM 55/2022) risultino ragioni per le quali l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione. In tal caso, la Camera di Commercio territorialmente competente trasmette (mediante comunicazione all'indirizzo PEC comunicato) la richiesta di accesso al controinteressato che, ai sensi dell'art. 21 co. 2 lett. f) secondo periodo e co. 4 lett. d-*bis*) del DLgs. 231/2007, è colui che indica nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso (art. 1 co. 2 lett. b) del DM 55/2022).

4.7 Dichiarazione autocertificata e conservazione della documentazione

Nel modello di comunicazione è inserita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000, "di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese".

Si precisa come tale dichiarazione autocertificata sia sufficiente per ottenere l'iscrizione della titolarità effettiva nel Registro delle imprese, non essendo previsti, in linea generale, allegati o documenti da inviare a supporto di quanto dichiarato. Tale documentazione, peraltro, deve essere custodita con cura dagli amministratori



**POGOLOTTI
MANCARDO**
& PARTNERS

Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo

e deve essere da loro fornita agli uffici del Registro delle imprese in una fase successiva, se richiesta.

Pur non trattandosi di adempimento strettamente correlato all'ambito di consulenza professionale, il nostro studio si rende disponibile ad assistere i Signori Clienti per consentire loro di adempiere correttamente alla prescritta comunicazione.

Qualora intendiate affidare al nostro studio l'incarico inerente la presentazione della suddetta comunicazione, vi preghiamo di ritornarci il preventivo allegato debitamente sottoscritto per accettazione **entro e non oltre il 15/11/2023**.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Via Carlo Alberto, 31
10123 Torino
+39 011 5625883
+39 011 5625376
info@pmpartners.it
www.pmpartners.it
c.f. 06241810016
p.i. 06241810016



**POGIOTTI
MANCARDO**
& PARTNERS

Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo

PREVENTIVO

Siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per la predisposizione, la redazione e la presentazione della comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese di competenza.

Adempimenti connessi

Le prestazioni che verranno fornite comprenderanno:

- ricerca ed analisi della documentazione necessaria ad individuare il Titolare Effettivo;
- individuazione del Titolare Effettivo sulla base della normativa di riferimento;
- predisposizione della comunicazione da sottoscrivere;
- redazione e trasmissione telematica della domanda;
- esito.

Compenso

onorario euro 400,00

oltre iva, diritti di segreteria e cassa previdenza.

Con i migliori saluti.

Per accettazione _____